

Revoca incarico assessore, dimissioni componenti giunta, legittimità
TAR Puglia-Lecce, sez. I, ordinanza 09.01.2008 n. 12

Revoca incarico assessore - dimissioni componenti giunta - legittimità - insussistenza - sospensiva

Le dimissioni presentate da altri componenti della Giunta non giustificano di per sé la revoca dell'assessore che non ha aderito al medesimo comportamento abdicatorio, con la conseguente ammissione della domanda di sospensione della revoca. (1)

(1) Sull'illegittimità della revoca di un assessore sul solo presupposto del passaggio ad altro partito politico, si veda l'ordinanza del [Tar Lecce 669/2007](#).

(Fonte: [Altalex Massimario 2/2008](#))

T.A.R.

Puglia - Lecce

Sezione I

Ordinanza 9 gennaio 2008, n. 12

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE

PRIMA SEZIONE

nelle persone dei Signori:

ALDO RAVALLI Presidente

ETTORE MANCA Primo Ref.

MASSIMILIANO BALLORIANI Primo Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 09 Gennaio 2008

Visto il ricorso 1893/2007 proposto da:

M.M.

rappresentato e difeso da:

RECCHIA GASPARE

con domicilio eletto in LECCE

VIA LUPIAE,12

presso

VIOLA LUIGI

contro

COMUNE DI MARTINA FRANCA

rappresentato e difeso da:

QUINTO PIETRO

CIMAGLIA OLIMPIA

con domicilio eletto in LECCE

VIA GARIBALDI 43

presso

QUINTO PIETRO

e nei confronti di

A.B., n.c.;

e nei confronti di

M.A., n.c.;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'atto di revoca di funzioni prot. n. 23020 del 17/10/2007 e notificato il medesimo giorno con il quale il Sindaco del Comune di Martina Franca ha disposto la revoca del decreto n. 17399 del 30/7/2007 e dell'atto prot. n. 18474 del 21/8/2007; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI MARTINA FRANCA

Udito il relatore Primo Ref. MASSIMILIANO BALLORIANI e uditi altresì per le parti l'Avv. Recchia e l'Avv. Quinto;

Considerato che le dimissioni presentate da altri componenti della Giunta non giustificano di per sé la revoca dell'assessore che non ha aderito al medesimo comportamento abdicatorio;

Considerato che l'annunciata composizione della Giunta con elementi a scelta c.d. "tecnica" non può essere neppure essa ragione di per sé valida e sufficiente a togliere la legittimazione alla gestione della cosa pubblica ai consiglieri eletti direttamente dai cittadini sulla base del programma politico-amministrativo dagli stessi proposto agli elettori con l'adesione ad una lista;

Considerato, nel caso, che la revoca del ricorrente assessore non reca alcun rilievo a lui riferibile né in termini di venuta meno della fiducia con il Sindaco, né in termini di sua inadeguatezza a svolgere nell'interesse pubblico l'attività ad esso conferita con la nomina;

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;

P.Q.M.

Accoglie (Ricorso numero 1893/2007) la suindicata domanda cautelare e, per l'effetto, sospende la revoca impugnata.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

LECCE, li 09 Gennaio 2008

Aldo RAVALLI - Presidente

Massimiliano BALLORIANI - Estensore

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 09 gennaio 2008.

(da www.altalex.it)